BENEFICI FISCALI PREVISTI A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO - RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE				
Riferimenti normativi	**Soggetti beneficiari**	**Modalità di presentazione domanda**	**Modalità di utilizzo del credito**	**Tempistiche**
➲ **Decreto legislativo 26 Ottobre 1995, n.504 - Testo Unico sulle Accise** ➲ **DPR 09/06/2000 N. 277: "Regolamento recante disciplina all'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (GU. n. 238 del 11/10/2000)- Art.1** ***"A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento".*** **Modificato dal :** ➲ **D.L. n.1/2012 "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo viluppo delle infrastrutture e la competitività ", Art. 61, al comma 1: modifica l'art.3 (commi 1 e 6) e l'art. 4 (comma 3) del regolamento emanato con il D.P.R. n.277/2000: a partire dai quantitativi di prodotto consumati nell'anno 2012, viene consentito agli esercenti attività di trasporto di richiedere il rimborso dell'accisa sul gasolio usato come carburante in modo frazionato (non più annuale) ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell'anno solare**	➲ **autotrasporto merci C/TERZI e C/PROPRIO con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;** ➲ **esercenti comunitari di attività di autotrasporto merci** ➲ **enti pubblici ed imprese pubbliche locai esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;** ➲ **le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;** ➲ **gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.** **Fattispecie escluse:** – gasolio consumato dai **veicoli di categoria Euro 0** o inferiore a decorrere **dal 1° gennaio 2015** (L.190/2014) preclude l'accesso al trattamento agevolato. – gasolio consumato dai **veicoli di categoria Euro 2 ed inferiori a decorrere dal 1.1.2016** (L.208/2015, art.1, comma 645 – Agenzia delle Dogane nota n°28154 del 7.3.2016) – **veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate**	La procedura per usufruire del beneficio, è stabilita dagli **articoli 3 e 4 del DPR 277/2000** e prevede: 1. **La domanda**, contenente anche l'indicazione delle modalità di fruizione del credito, può essere presentata: ➲ **in via telematica** tramite apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane sul sito:www.agenziadogane.gov.it ➲ **in forma cartacea** e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, il suo **contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB)** da **consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.** 2. L'ufficio delle Dogane, ricevuta la suddetta dichiarazione e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego; 3. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione; 4. I soggetti che ne hanno titolo, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto; 5. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno	**DPR 277/2000, Art. 1:** "Il credito derivante da tale riduzione, sempreché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in **COMPENSAZIONE** (compensando i versamenti mensili effettuati col modello **F24**), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante **RIMBORSO** della relativa somma, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento". **DIMOSTRAZIONE CONSUMI EFFETTUATI: gli** esercenti l'attività di **AUTOTRASPORTO DI MERCI,** sono tenuti a **COMPROVARE I CONSUMI** effettuati **UNICAMENTE** mediante le relative **FATTURE** di acquisto.	**TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA** = **entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare** (dal 1° trimestre 2012)**.** La **Circolare dell'Agenzia delle Dogane Prot. R.U. 62488 del 31 Maggio 2012** ha ribadito che il **termine di presentazione** della dichiarazione per usufruire del recupero trimestrale delle accise **"non assume carattere di perentorietà"** (a seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma 13-ter, d.l. n. 16/2012, convertito in l.44/2012) **TERMINE PER UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE** = il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto. L'eventuale eccedenza è richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. **TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA =** con la circ. 62488/2012 , l'Agenzia delle Dogane precisa che il **limite temporale** per l'utilizzo in **compensazione** del credito sarà determinato in base alla **data di riconoscimento del beneficio avvenuta in funzione del silenzio assenso (dalla data di presentazione intempestiva della domanda) o di apposito provvedimento** secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal DPR 277/2000. **DECADENZA DEL BENEFICIO** – circ. 62488/2012 = l'apposita dichiarazione può essere presentata entro il **termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto** (art. 14, comma 2, del d.l.gs n. 504/95)